ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 11 maggio 2006, n. 165.

Istituzione del monumento naturale «Parco della Cellulosa» ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche e integrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002;

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 6 che stabilisce le modalità per l'istituzione di monumenti naturali a tutela di habitat o ambienti di limitata estensione, sottoponendoli a norme di tutela dirette alla conservazione;

VISTO inoltre il comma 2 dell'art.7 della sopracitata L.R.n.29/97, che stabilisce che, l'individuazione di aree naturali protette avviene, tra l'altro, utilizzando i demani ed i patrimoni forestali;

VISTA la Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali", e successive modifiche ed integrazioni, che riconosce come bene di rilevante interesse per la collettività, le aree di valore ambientale in cui sono presenti caratteristiche di biodiversità;

VISTO in particolare l'art.25 della L.R. 39/2002, e successive modifiche ed integrazioni, che indica la Regione quale ente che assicura la tutela e la conservazione della biodiversità e del germoplasma vegetazionale contenuto nel patrimonio forestale;

CONSIDERATO che nel Comune di Roma, Municipio XVIII, in località Casalotti insistono due aree (ex Ente Nazionale Cellulosa e Carta) denominate "Parco della Cellulosa" con una superficie totale di circa 90 ha, di interesse naturalistico ed ambientale, dove sono presenti specie arboree autoctone e alloctone, alcune risalenti all'epoca della realizzazione degli impianti dell'Ente;

PRESO ATTO che in tali aree sono presenti anche una serie di immobili, dove, in alcuni di essi, trovano sede alcuni enti di ricerca quali l'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al Mare (ICRAM), e la sede dell'Unità di Ricerca Forestale (URF) dell'Istituto di sperimentazione per la Pioppicoltura del Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA);

PRESO ATTO che l'Unità di Ricerca Forestale (UFR) effettua prove sperimentali per il miglioramento genetico di alcune latifoglie di pregio per produzione legnosa di qualità, per il

PRESO ATTO che l'Unità di Ricerca Forestale (UFR) effettua prove sperimentali per il miglioramento genetico di alcune latifoglie di pregio per produzione legnosa di qualità, per il miglioramento genetico e coltivazione di specie idonee alla produzione di biomassa, oltre che ricerche sulle conifere mediterranee finalizzate alla selezione, coltivazione di specie e provenienze idonee da impiegare in ambiente mediterraneo, anche giovandosi dell'uso ecologicamente compatibile dei soprassuoli forestali insistenti nell'area;

PRESO atto che insistono nel suddetto "Parco della Cellulosa" specie vegetali (*Pirrus spp, Cedrus atlantica, Juglans spp, Prunus spp, Eucalyptus spp, Robinia pseudoacacia*) che per l'ampiezza genetica rappresentata, costituiscono collezioni tra le più vaste e complete presenti in Italia ed in particolare nell'area del Mediterraneo;

PRESO atto inoltre che, le specie arboree presenti nel "Parco della Cellulosa" sono ricomprese negli allegati A1 e A2 della L.R. 39/2002, e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che sono presenti inoltre specie faunistiche quali l'istrice (*Hystrix cristata*), la volpe (*Vulpes vulpes*), l'upupa (*Upupa epops*), la poiana (*Buteo buteo*) e la civetta (*Athene noctua*), oltre che specie di uccelli nidificanti, tipici degli ecosistemi forestali naturali ed evoluti;

RITENUTO opportuno ai fini della conservazione delle due aree suddette, collegate dal fosso Galeria, ed in considerazione delle sue caratteristiche ambientali e vegetazionali, istituire un Monumento Naturale, con una superficie complessiva di 100 ha, ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 29/97 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il parere favorevole della competente Commissione consiliare permanente espresso nella seduta del 19.04.2006;

DECRETA

Ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale del 6 ottobre del 1997 n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il Monumento Naturale "Parco della Cellulosa" sito nel territorio del Comune di Roma di estensione pari a 100 ha, individuato nella cartografia in scala 1:10.000, allegata al presente decreto come parte integrante (Allegato A).

All'interno del Monumento Naturale "Parco della Cellulosa" si applica quanto previsto dall'articolo 6 comma 3 ter della L.R. n.29/97 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare è vietato:

- l'esercizio dell'attività venatoria in tutte le sue forme;
- l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia, ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio che non comportino modifiche di carattere strutturale;
- la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, la raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco ad eccezione di quanto eseguito ai fini di ricerca e di studio effettuati nel rispetto della vigente normativa;

- l'apertura di nuove strade o piste carrabili, nonché il transito di veicoli a motore ad esclusione di quelli strettamente necessari per i lavori di conservazione del patrimonio ambientale e per la gestione dell'area;
- la realizzazione di opere che comportino modificazione permanente del regime delle acque;
- l'apertura di cave e discariche.

La gestione del Monumento Naturale "Parco della Cellulosa" è affidata all'Ente di Gestione regionale "RomaNatura" la quale provvede all'adozione del Regolamento di cui all'articolo 27 della L.R. n. 29/97, e successive modifiche ed integrazioni.

Il Regolamento prevederà le modalità di fruizione dell'area compresa tra via di Casalotti, via di Santa Seconda e via della Cellulosa come area verde a servizio dei quartieri contigui, anche al fine di colmare il deficit di aree per il tempo libero e l'attività motoria all'aperto e favorire iniziative ricreative, culturali e per l'infanzia.

A tal proposito l'Ente di gestione concorderà con le Comunità locali del quartiere Casalotti, le modalità di fruizione dell'area stessa prevedendo anche la possibilità di coinvolgimento nella gestione dei cittadini rappresentanti delle comunità locali, eventualmente associati in forme riconosciute.

L'Ente Gestore provvede a notificare il presente decreto ai proprietari dei fondi e a trascrivere il vincolo nei registri immobiliari.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente decreto è pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

Roma, 11 maggio 2006

Il Presidente Marrazzo

